

ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALE N. 22 DEL 31/10/2022***DEDALO odv Associazione di Volontariato***

L'anno duemila ventidue (2022), il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 18,30, nella sala riunioni n° 9 della Casa del Volontariato di Carpi, in via Peruzzi, n. 22, si è riunita l'assemblea dei Soci dell'Associazione Dedalo odv. Sono intervenuti:

N°	Nominativo	presente
1	Paolo Ballestrazzi	NO
2	Cristian Bassoli	NO
3	Mirco Beltrami	SI
4	Maria Vittoria Bertacchini	SI
5	Mariagnese Boccaletti	NO
6	Francesca Bovoli	SI
7	Vito Bovoli	SI
8	Erio Bulgarelli	SI
9	Stefano Carnevali	NO
10	Paolo Caselli	NO
11	Marco Catellani	NO
12	Sabrina Cefalo	SI
13	Fulvio Ferrarini	SI

N°	Nominativo	presente
14	Paolo Lo Sardo	SI
15	Andrea Maccari	SI
16	Maurizio Maio	SI
17	Manuela Manzotti	NO
18	Simona Marchesi	NO
19	Claudio Marchi Baraldi	SI
20	Alessandra Minelli	NO
21	Roberto Panini	SI
22	Maria Grazia Pedretti	SI
23	Manuela Pirondini	SI
24	Silvio Righi	SI
25	Antonella Rossi	SI
26	Nadia Adele Zoso	SI

Totale Soci presenti: n. 17 su 26.

E' presente l'intero Consiglio Direttivo in carica, nelle persone di: Ferrarini Fulvio (Presidente), Pedretti Maria Grazia (Vice-presidente), Panini Roberto (segretario), Bertacchini M. Vittoria e Pirondini Manuela (consiglieri). A norma di statuto assume la presidenza della riunione il signor Fulvio Ferrarini, mentre su designazione unanime dei presenti viene invitato il signor Roberto Panini ad assumere la funzione di segretario verbalizzante. Il Presidente constata e fa constatare che nello svolgimento della presente riunione sono state adottate tutte le misure imposte dalle Autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Essendo l'assemblea stata convocata nei termini statutari, ed i Soci presenti in numero legale, si procede alla discussione del seguente:

Ordine del giorno
(parte ordinaria)

1. Omissis;

(parte straordinaria)

2.- Approvazione del nuovo testo di statuto sociale che recepisce le richieste di modifica dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S.

Punto 1 (parte ordinaria) – ... omissis...

ws
f

Punto 2 (parte straordinaria) – Approvazione del nuovo testo di statuto sociale che recepisce le richieste di modifica dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S.

Il Presidente Ferrarini riferisce che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 19 ottobre scorso, ha preso in esame la bozza di adeguamento statutario predisposta, con la consulenza dell'Avv. Cristina Muzzioli del C.S.V. Terre Estensi, in base alle richieste di modifica pervenute (tramite P.E.C. del 6/10/2022) dall'Ufficio Regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in esito all'istruttoria di verifica operata da quest'ultimo nella fase di migrazione automatica dal registro regionale delle Organizzazioni di volontariato al RUNTS stesso.

Tale bozza di Statuto, che si allega al presente verbale sub lettera "A" a farne parte integrante, viene illustrata dal Presidente stesso, il quale – dopo aver dato atto che i Soci ne hanno ricevuto prima d'ora copia via e-mail – si sofferma sulle modifiche apportate ai punti dello Statuto indicati dall'Ufficio Regionale RUNTS nella P.E.C. sopra citata. Si apre quindi la discussione e il Presidente risponde alle richieste di chiarimenti avanzate dai Soci intervenuti.

Nessuno più muovendo osservazioni,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

sentito il Presidente; all'unanimità,

delibera (2)

di approvare il nuovo testo di statuto sociale (di cui all'allegato "A" sopra citato) che va a sostituire, con decorrenza da oggi stesso, quello attualmente vigente (di cui all'atto registrato a Carpi il 24/04/2019 al n° 925 - Serie 3). In base al disposto dell'art. 82, 3° comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. il presente atto è esente dall'imposta di registro, mentre in base all'art. 82, 5° co. del D. Lgs. suddetto, esso è esente dall'imposta di bollo.

Alle ore 19,15 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

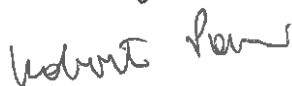
Il Presidente

Fulvio Ferrarini



Il Segretario

Roberto Panini



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"DEDALO ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n° 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n° 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"DEDALO ODV"** con sede legale nel Comune di Carpi (MO).

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi del comma 1, lettere "a" e "d" dell'art. 5 del D. Lgs. n° 117/2017, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n° 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) Diffondere la conoscenza dei principi di una corretta amministrazione delle risorse economiche delle famiglie, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni critiche e di disagio;
- b) Aiutare le persone e le famiglie che si trovano in una grave situazione debitoria, con l'intento di migliorare ed ottimizzare l'impiego delle loro risorse economiche, aiutandole nella ricerca di soluzioni sia temporanee che permanenti atte ad alleviare e superare il loro stato di necessità;
- c) Svolgere attività di orientamento alle possibilità di microcredito offerte sul territorio e fornire servizi ausiliari e di supporto al microcredito;
- d) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra rientrano nelle previsioni di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017:

- a) *interventi e servizi sociali;*
- d) *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.*

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:



- 1) Organizzare incontri, corsi, convegni ed altre forme di divulgazione all'intera cittadinanza dei principi e degli strumenti concreti di una corretta gestione del bilancio familiare e di un saggio utilizzo delle proprie risorse economiche;
- 2) Incontrare personalmente i potenziali interessati, fornendo loro ascolto e consigli, nonché accompagnandoli in un percorso assistito che li aiuti a superare – nei limiti del possibile – la propria situazione di sovra indebitamento;
- 3) Cooperare e coordinarsi con tutte le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio e che si occupano delle varie fragilità sociali, indirizzandovi coloro che si sono rivolti all'Associazione, segnalando loro eventuali criticità e ricevendone a propria volta segnalazioni di situazioni difficili;
- 4) Svolgere tutte le attività consentite dall'ordinamento che si rivelino utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte esclusivamente ai terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

E' in ogni caso esclusa la dazione di mezzi finanziari o di altre utilità economiche, a favore delle persone e delle famiglie che si rivolgono all'Associazione.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche che decidono di perseguire gli scopi dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In relazione alla peculiarità e complessità nonché alle conoscenze tecniche richieste per lo svolgimento delle attività prima citate da parte dei membri dell'Associazione, ne è consentita l'adesione – qualora si tratti di persone fisiche – solo ai maggiorenni.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti oppure a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, ovvero quando siano trascorsi inutilmente tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'esclusione, il recesso o la perdita della qualità di socio per qualunque altro motivo, vengono trascritti da parte del Consiglio direttivo sul libro dei soci e hanno effetto dalla data di quest'ultima annotazione.

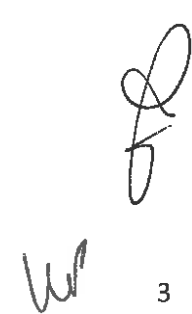
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail indicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali, l'Associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli Organi dell'Associazione.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti (se nominato);
- l'Organo di Controllo (se nominato).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'Organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso quello di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.



Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Hanno altresì diritto di voto i nuovi soci, a partire dal momento della loro iscrizione nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega, né quest'ultima può essere conferita a membri del Consiglio direttivo o dell'Organo di controllo o al Presidente o al Revisore unico dei conti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

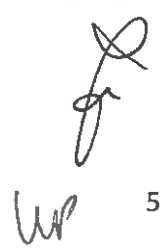
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore unico dei conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari



- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci, e scelti esclusivamente fra gli associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per un biennio e sono sempre rieleggibili. La scadenza di ciascun mandato è fissata con la data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in cui si compie il biennio.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere immediatamente alla sua sostituzione, cooptando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte della prima Assemblea degli associati successiva: egli rimane comunque in carica fino alla data di scadenza dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio annuale o rendiconto consuntivo, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'adozione di un eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli Organi, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

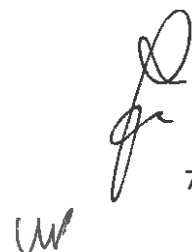
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

È nominato nei casi individuati dal D. Lgs n° 117/2017 e con le modalità ivi previste.



7

Qualora disposizioni di legge ne richiedano la nomina, l'Organo di controllo avrà composizione monocratica, sarà individuato fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile, durerà in carica un biennio e sarà rieleggibile.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote annuali e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n° 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Nei tre mesi successivi al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo predispone il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo 30 aprile. Copia del rendiconto o bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati (anche in modalità telematica e/o elettronica) assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione nei 10 giorni che la precedono.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. n° 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del D. Lgs. n° 117/2017.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

L'Associazione deve provvedere all'assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D. Lgs. n° 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs n° 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

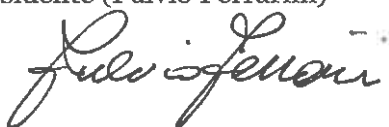
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Esenzione da imposte

Ai sensi dell'art 82, comma 3, del D. Lgs. n° 117/2017 gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

* * * * *

Il Presidente (Fulvio Ferrarini)



Il segretario (Roberto Panini)

